

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXCI. SEDUTA

VENERDI 23 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

I N D I C E

	Pag.		
Disegno di legge: « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » ((235) (Per la discussione):		PAPA D'AMICO, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	7048
CUFFARO	7033	(Votazione segreta)	7049
PRESIDENTE	7033	(Risultato della votazione)	7049
CASTROGIOVANNI	7033		
Disegno di legge: « Modifiche alla legge nazionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi nazionali per posti di direttore didattico ed insegnante elementare » (528) (Seguito della discussione):		Disegni di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (468); « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (513) (Discussione):	
PRESIDENTE	7035, 7038	PRESIDENTE	7048, 7049
ADAMO DOMENICO, <i>relatore di maggioranza</i>	7035, 7037	NAPOLI, <i>relatore</i>	7049
ROMANO GIUSEPPE, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i>	7035, 7037	LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	7049
SAPIENZA, <i>relatore di minoranza</i>	7036	(Votazione segreta)	7049
(Votazione segreta)	7038	(Risultato della votazione)	7049
(Risultato della votazione)	7038	Interpellanza:	
Disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati dal Governo regionale » (532) (Discussione):		(Annunzio)	7032
PRESIDENTE	7039, 7047	(Per lo svolgimento urgente):	
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	7039	MONTEMAGNO	7032
MONTALBANO, <i>relatore ff.</i>	7042, 7047	ROMANO GIUSEPPE, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i>	7033
Disegno di legge: « Ratifica del D.L.P. 30 giugno 1950, concernente concessione di un contributo annuo di lire un milione al Giardino coloniale di Palermo » (455) (Discussione):		PRESIDENTE	7033
PRESIDENTE	7048	Interrogazioni (Annunzio)	7032
		Mozione degli onorevoli Beneventano ed altri sullo sviluppo turistico di Taormina (Per la discussione):	
		BENEVENTANO	7033, 7034
		LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	7033
		CASTROGIOVANNI	7034
		PRESIDENTE	7034

Ordine del giorno (Inversione):

ROMANO GIUSEPPE, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i>	7035
NAPOLI	7035, 7047
MONTALBANO	7035
PRESIDENTE	7035, 7047
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	7047

Proposte di legge: (Annunzio di presentazione e richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE	7050, 7051
BARBERA LUCIANO	7050
ADAMO DOMENICO	7051

Sui lavori dell'Assemblea:

BENEVENTANO	7050
MAROTTA	7050
PRESIDENTE	7050

Sull'ordine dei lavori:

COSTA	7034
PRESIDENTE	7034

La seduta è aperta alle ore 17,45.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, *segretario*:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza delle lungaggini fraposte dagli uffici competenti prima che gli imprenditori di opere pubbliche arrivino ad incassare le cospicue somme anticipate per l'esecuzione dei lavori da essi eseguiti e di cui sono creditori, così come avviene per i lavori dipendenti dai consorzi di bonifica; lungaggini che si protraggono per mesi e mesi, costringendo gli imprenditori a pagare esosi interessi agli istituti di credito dai quali hanno ricevuto in anticipo le somme stesse e riducendoli al quasi fallimento e nella dura necessità di non potere pagare gli operai che giustamente protestano e spesso scioperano. » (1278) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

MARCHESE ARDUINO.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere quale azione abbia svolto o intenda svolgere perchè il Provveditorato agli studi di Messina abbia una sede propria e decorosa e lasci liberi i locali che attualmente occupa, di pertinenza della Scuola media « Galati », che, rientrando nella propria sede, lascerebbe a sua volta a disposizione della Scuola elementare « Tomaso Cannizzaro » gli ambienti che tuttavia usa con grande pregiudizio per il buon funzionamento di quest'ultima Scuola. » (1279) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

BIANCO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BENEVENTANO, *segretario*:

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali nella variazione di bilancio, presentata dal Governo della Regione, in data 22 corrente, nessuna somma è stata prevista per la Scuola professionale di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 63. » (355) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*)

MONTEMAGNO.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Per lo svolgimento urgente di una interpellanza.

MONTEMAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO. Onorevole Presidente, vorrei pregarla di invitare il Governo e specialmente l'Assessore alla pubblica istruzione perchè precisi il giorno in cui intende rispondere alla mia interpellanza testè annunziata nonchè all'altra interpellanza, riflettente lo stesso oggetto, da me presentata circa un mese fa.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore di rispondere a questa richiesta.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione.* L'interpellanza può essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.

PRESIDENTE. Allora, l'interpellanza dell'onorevole Montemagno sarà posta all'ordine del giorno del primo lunedì utile.

Per la discussione di una proposta di legge.

CUFFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Onorevole Presidente, debbo richiamare ancora una volta la sua attenzione sul progetto di legge per l'assegno mensile ai vecchi lavoratori. Si dice che i rappresentanti del Governo sono stati invitati a partecipare ad una riunione delle commissioni riunite, alla quale però non sono intervenuti. E' bene che, una volta e per sempre, la questione si definisca, perchè questo ritardo è un insulto vero e proprio ai vecchi lavoratori.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Commissione per la finanza, vorrei associarmi alla preghiera dell'onorevole Cuffaro perchè si esaurisca finalmente questo esame.

COSTA. C'è un deliberato dell'Assemblea. Il Presidente convochi le commissioni riunite.

CASTROGIOVANNI. E' stata chiesta la convocazione delle commissioni riunite e la mia Commissione è in attesa. Il presidente delle commissioni riunite non sono io; pertanto, posso fare atto di prontezza come l'ho sempre fatto.

PRESIDENTE. La stessa preghiera rivolgerò al Presidente della settima Commissione perchè la convocazione delle commissioni riunite abbia luogo entro questa settimana.

CASTROGIOVANNI. Desidero precisare che la convocazione compete esattamente a lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rimane, allora, stabilito che le commissioni seconda e settima si riuniranno entro la prossima settimana per esaurire l'esame di questa proposta di legge,

onde essa possa essere posta, per la discussione, all'ordine del giorno della settimana successiva.

Per la discussione di una mozione.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Allorquando è stata annunciata la mozione per lo sviluppo turistico di Taormina, fu stabilito, d'accordo col Presidente della Regione, che la stessa sarebbe stata discussa il mercoledì successivo, in previsione del fatto che il Presidente della Regione sarebbe partito il giorno dopo quella data. Senonchè, il Presidente della Regione è partito quasi alla vigilia della discussione della mozione. Pertanto, non mi sento più impegnato ad attendere la presenza del Presidente della Regione per discutere questa mozione e prego Vostra Signoria di interpellare l'Assemblea perchè stabilisca che la mozione sia svolta in una delle prossime sedute, sia o non sia presente il Presidente della Regione.

COSTA. E la legge sulle elezioni dei consigli comunali quando la facciamo?

BENEVENTANO. Propongo che la mozione sia posta al numero uno dell'ordine del giorno di lunedì o martedì prossimo.

BIANCO. Martedì.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Il Presidente della Regione si è assentato da Palermo per recarsi a Roma per adempiere al voto dell'Assemblea che gli demandava di compiere urgentemente dei passi presso il Presidente del Consiglio e presso il Presidente della Repubblica per sottolineare lo stato di disagio e i desideri dell'Assemblea in ordine al problema dell'Alta Corte. Credo che il Presidente della Regione debba incontrarsi oggi col Presidente del Consiglio, mentre è ancora in attesa dell'udienza che deve fissargli il Presidente della Repubblica. Così stando le cose, potrebbe essere di ritorno lunedì o martedì o mercoledì. Comunque, ritengo che la presenza del Presidente della Regione, in una materia in cui si demandano proprio a lui determinati adempimenti e impegni, sia,

più che opportuna, necessaria, non sussistendo motivi di particolare urgenza che non lo consentano.

BENEVENTANO. C'è un termine nella mozione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non credo che il Presidente della Regione sarà assente tanti giorni da potere compromettere una discussione di questo genere.

BENEVENTANO. Allora, la mozione si sarebbe potuta discutere il giorno dopo che l'ho presentata. E' stato un sistema dilatorio, che non è affatto soddisfacente.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non c'è stato alcun sistema dilatorio. Se nel frattempo è intervenuto un fatto nuovo, per cui l'Assemblea ha dovuto pronunziarsi con una mozione, affidando un incarico al Presidente della Regione, ciò non è colpa del Governo. Stabiliamo, dunque, la prima seduta utile, come vorrà l'onorevole Beneventano, a condizione che sia presente il Presidente della Regione. Non credo che il Presidente starà via un mese. Egli tornerà o martedì o mercoledì; il giorno successivo al suo ritorno discuteremo la mozione.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Noi, in questa Assemblea, abbiamo veramente e sinceramente una grande fortuna: quella di avere un Vice Presidente della Regione come l'onorevole La Loggia, che presiede per il Governo a tutte le operazioni, anche le più importanti, con un'abilità della quale siamo modesti ammiratori. Io mi domando, signor Presidente della Assemblea: se ieri sera, per esempio, si è concluso l'esame di una legge importantissima alla presenza del Vice Presidente, perchè non si debbono trattare gli altri problemi, dato che il Vice Presidente è stato nominato ed esiste e svolge ottimamente bene la sua funzione in assenza del Presidente della Regione? Pertanto, aderisco alla richiesta dell'onorevole Beneventano. Io credo che, presente o assente il Presidente della Regione e purchè sia presente il Vice Presidente La Loggia, la mozione possa essere discussa.

BENEVENTANO. Insisto nella mia proposta formale perchè la discussione della mozione sullo sviluppo turistico di Taormina venga posta, assieme alla relazione delle commissioni riunite, al numero uno dell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo, sia o non sia presente il Presidente della Regione, il quale, se non c'è, è ottimamente, superlativamente, sostituito dall'onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Se lo onorevole Beneventano non ha niente in contrario, proporrei almeno che la mozione si discuta mercoledì prossimo, perchè è sicuro che il Presidente della Regione per quella data sarà tornato. Fissiamo mercoledì e si discuterà in ogni modo.

CASTORINA. Ci sarà seduta?

BENEVENTANO. Perchè stiracchiare queste 24 ore in più? Via il dente, via il dolore: martedì!

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non credo che per 24 ore ci debbano essere difficoltà. Io propongo mercoledì; se il relatore è d'accordo, stabiliamo la data di mercoledì.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, allora, per mercoledì. Se non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Sull'ordine dei lavori.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Devo fare rilevare che il progetto di legge sulle elezioni dei consigli comunali era al primo punto dell'ordine del giorno, mentre ora è stato fatto precedere da altri argomenti.

Non vorrei che tale ordine di precedenza venisse ulteriormente spostato.

CASTORINA. D'accordo.

PRESIDENTE. Ho dovuto dare la precedenza ad uno dei più gravi argomenti che siano stati discussi dall'Assemblea e che riguarda un problema connesso intimamente con l'attuazione dello Statuto dell'autonomia.

Inversione dell'ordine del giorno.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Giorni fa abbiamo rinviato la discussione degli ultimi articoli del disegno di legge sui concorsi magistrali per un emendamento che la Commissione per la pubblica istruzione ha già esaminato e approvato. Quindi, propongo l'inversione dell'ordine del giorno, in modo che l'Assemblea possa completare l'esame di questo disegno di legge che richiederà pochi minuti.

NAPOLI. Dopo di che, passeremo al numero uno dell'ordine del giorno.

MONTALBANO. E il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Cacopardo, posto al numero uno dell'ordine del giorno, quando verrebbe discusso?

PRESIDENTE. Subito dopo. Allora metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Assessore alla pubblica istruzione.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare » (528).

PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, numero 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare ». Ricordo che nella seduta del 15 febbraio scorso è stata sospesa la discussione sul secondo comma dell'articolo 3, in relazione ad un emendamento ad esso presentato dall'Assessore alla pubblica istruzione a nome del Governo.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

« Le graduatorie dei concorsi di cui agli articoli precedenti hanno la validità di un

biennio a decorrere dalla data della loro pubblicazione.

I posti che entro tale periodo di tempo si rendono vacanti in ciascun Provveditorato, sono attribuiti per i quattro quinti ai concorrenti compresi nelle rispettive graduatorie. »

All'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento concordato tra la Commissione ed il Governo:

sostituire al secondo comma dell'articolo 3 il seguente:

« I posti vacanti successivamente al 31 dicembre 1950, in ciascun Provveditorato, durante la validità della graduatoria, sono attribuiti per i tre quinti ai concorrenti compresi nelle rispettive graduatorie ».

ADAMO DOMENICO, *relatore di maggioranza*. Siamo d'accordo.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Può mettere ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 4.

« Ciascun Provveditorato agli studi compila la graduatoria dei concorrenti che abbiano ottenuto non meno di 30/50 in ciascuna prova del concorso, secondo le preferenze stabilite dalla legge 5 luglio 1934, numero 1176 e successive modificazioni. »

(E' approvato)

Debbo avvertire che la Commissione propone, per ragioni di sistematica, di invertire l'ordine degli articoli 3 e 4, in modo, cioè, che l'articolo 4 testè approvato diventi articolo 3 e viceversa. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Art. 5.

« I Provveditori agli studi, approvate le graduatorie, provvedono alla nomina dei vincitori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni. »

(E' approvato)

Art. 6.

« Le Commissioni di esame sono nominate dai Provveditori agli studi competenti, giusta le norme di cui al T. U. 5 febbraio 1928, n. 577. »

Comunico che all'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento, concordato fra la Commissione ed il Governo:

sostituire all'articolo 6 il seguente (già articolo 8 del testo governativo):

Art. 6.

« Le Commissioni di esame sono nominate per ogni provincia dall'Assessorato della pubblica istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8. »

SAPIENZA, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPIENZA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della relazione di minoranza che ho avuto lo onore di svolgere ho manifestato e spiegato le ragioni del mio dissenso nei confronti dell'emendamento concordato.

Io avrei desiderato che fosse approvato lo articolo 6 proposto dalla Commissione, anzichè il corrispondente articolo 8 del Governo, il quale stabilisce: « Le Commissioni di esame sono nominate per ogni provincia dallo Assessorato della pubblica istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8 ».

La Commissione sostenne, viceversa, che le Commissioni esaminatrici dovessero nominarsi da parte del Provveditore agli studi competente, in ottemperanza alle norme del Testo unico 5 febbraio 1928, numero 577. In

merito, il divario fra i due testi è sostanziale poichè, secondo il testo proposto dal Governo, la facoltà di nominare le Commissioni esaminatrici è devoluta all'Assessore alla pubblica istruzione. Nel testo proposto dalla Commissione questa facoltà è, viceversa, attribuita al Provveditore agli studi.

Ebbene, onorevoli colleghi, le ragioni che mi inducono ad oppormi alla modifica sono, a mio parere, intuitive. In primo luogo, la competenza a nominare le Commissioni di esame, a norma dell'articolo 123 del Testo unico per l'istruzione elementare, è specificamente attribuita ai provveditori agli studi. Devolvere, pertanto, questa facoltà dei provveditori all'Assessore implicherebbe, a mio modo di vedere, la necessità di emanare un'apposita legge in proposito in quanto tutte le precedenti disposizioni contenute nel Testo unico sono state da noi recepite.

Inoltre, l'Assessore alla pubblica istruzione è un uomo politico (io parlo dell'Assessore in genere e non dell'onorevole Giuseppe Romano) e quindi potrebbe nominare le Commissioni di esame secondo criteri preferenziali non assolutamente amministrativi; viceversa il provveditore agli studi è un organo amministrativo, e quindi nominerebbe tali Commissioni servendosi del personale della propria giurisdizione.

VERDUCCI PAOLA. Ma le Commissioni per i concorsi nazionali non sono nominate dal Ministro?

SAPIENZA, *relatore di minoranza*. No, le nomina sempre il provveditore.

VERDUCCI PAOLA. Parlo delle Commissioni nazionali per l'assegnazione dei posti agli insegnanti delle scuole secondarie. Non vedo perchè noi dovremmo agire diversamente.

SAPIENZA, *relatore di minoranza*. Noi ci troviamo in una situazione particolare: mentre nella discussione generale della legge abbiamo affermato l'intendimento di adottare il criterio provinciale scartando il criterio regionale, adesso per ovviare agli inconvenienti del criterio provinciale ci serviremmo di tutti gli accorgimenti del criterio regionale.

Ebbene, delle due l'una, onorevoli colleghi, poichè bisogna essere conseguenti. Se

abbiamo deliberato di accogliere il criterio provinciale non possiamo adesso privare i provveditori della loro specifica attribuzione, regolamentare e legittima. Io posso comprendere che l'Assessore abbia dei motivi speciali per avanzare tale richiesta; sentiremo questi motivi, ma, a mio parere, quali che essi siano, non potranno ritenersi sufficientemente validi per togliere ai provveditori una prerogativa precisa, e, soprattutto, per derogare ad una prassi.

Sarebbe l'Assessore a bandire i concorsi, ad assegnare i temi, a nominare le Commissioni esaminatrici. Conseguentemente, il provveditore agli studi dovrebbe soltanto compilare una graduatoria in base alle risultanze del concorso. Ed allora perchè abbiamo accolto il criterio provinciale se poi tutti gli accorgimenti adottati sono propri del criterio regionale? Ecco perchè, signor Presidente ed onorevoli colleghi, io insisto perchè venga votato il testo della Commissione anzichè quello proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito l'Assessore alla pubblica istruzione ad esprimere il suo pensiero.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevoli colleghi, a parte il fatto che ormai l'emendamento è stato accolto dalla Commissione, intendo anzitutto rilevare che l'onorevole Sapienza conosce bene, poichè le ha già sentite in sede di Commissione, quali siano le ragioni per le quali la Commissione stessa è venuta nella decisione di accettare il testo dell'articolo 8 del Governo. Ma, a parte ciò, il rilievo di natura giuridica, cui ha accennato l'onorevole Sapienza, non mi sembra fondato. Col provvedimento in esame noi intenderemmo modificare la prima legge della Regione che si occupa della materia. V'è già una prima modifica nell'articolo 1 della legge in esame, in cui si stabilisce, a differenza di quanto dispone l'articolo 1 della legge 22 agosto 1947, numero 8, che i concorsi provinciali nelle varie provincie sono banditi dall'Assessore alla pubblica istruzione. Aggiungo che le considerazioni sul carattere politico dello Assessore, organo della Regione, anche esse accennate dall'onorevole Sapienza, non giustificano, a mio parere, le sue preoccupazioni, perchè evidentemente l'Assessore non potrà nominare di suo arbitrio nè a suo piacimento

i componenti le Commissioni d'esame, in quanto l'articolo 8, di cui si richiede l'approvazione, richiama le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 1947, in cui si precisa espressamente che ciascuna Commissione dovrà essere composta dal presidente, dal professore di italiano, da quello di pedagogia, da un direttore didattico, da un ispettore, e così via dicendo.

E' evidente, altresì, che l'Assessore — lasciamo da parte la mia persona; se volete elevare un sospetto sulla mia persona fatelo pure — istituirà la Commissione sulla base delle proposte nominative avanzate proprio dai Provveditorati agli studi. Orbene, io non credo che ci possa essere alcun Assessore che si distacchi dalle norme precise contenute nell'articolo 6 della legge 22 agosto 1947. Non può, quindi, sussistere la preoccupazione che si voglia fare del favoritismo. Aggiungo che molto probabilmente le indicazioni nominative dei Provveditorati dovranno essere accolte tutte, per il fatto che il numero dei concorrenti sarà tale da richiedere la nomina di due o tre Commissioni per provincia. Dichiaro, quindi, di insistere sull'emendamento già concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ADAMO DOMENICO, relatore di maggioranza. E' fuori dubbio che le preoccupazioni del collega Sapienza, in ordine all'emendamento concordato, hanno un fondamento perchè in effetti il Testo unico che riguarda questa materia devolve ai Provveditorati la competenza a nominare le Commissioni di esame. La Commissione, però, nella sua maggioranza, ha ritenuto di aderire alla proposta avanzata dal Governo, perchè è risaputo che in alcune provincie ci sono degli ispettori scolastici, direttori didattici ed anche insegnanti i quali in atto preparano coloro che dovranno sostenere i concorsi che saranno banditi dalla Regione. Di conseguenza si potrebbe verificare questo assurdo.....

SAPIENZA, relatore di minoranza. Onorevole Adamo, questo non è un argomento.

ADAMO DOMENICO, relatore di maggioranza. Lo definisco un assurdo poichè farebbero parte delle commissioni giudicatrici

ci insegnanti, direttori ed ispettori scolastici i quali avranno precedentemente impartito lezioni agli stessi candidati.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Siccome sono tutti, chi scegliere? Questo è il problema.

ADAMO DOMENICO, *relatore di maggioranza*. Ciò è grave e deve fare riflettere gli organi responsabili. Questo motivo ha indotto la Commissione a derogare dalla norma di carattere generale. Tra l'altro, si presume che, dovendo la nomina essere fatta dall'Assessore, si può ottenere un'altra garanzia: che gli insegnanti di una provincia possano essere nominati in altra provincia. Quindi, per questa esigenza di salvaguardia degli interessi stessi dei candidati, la Commissione ha aderito all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6.

(E' approvato)

Art. 7.

« Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, in contrasto con la presente legge. »

Comunico che all'articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento concordato fra la Commissione ed il Governo:

sostituire all'articolo 7 il seguente:

Art. 7.

« Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, che riflettono il concorso magistrale e che sono in contrasto con la presente legge. »

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Art. 8.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed

entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione..»

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	49
Favorevoli	39
Contrari	10

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Bosco - Caltabiano - Castorina - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Concetto - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Monastero - Montalbano - Montemagno - Napoli - Omobono - Pellegrino - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Stabile - Starabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

E' in congedo: Guarnaccia.

Discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532).

PRESIDENTE. Si proceda ora alla discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale », proposto dall'onorevole Cacopardo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi nessun iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevole colleghi, il disegno di legge che viene stasera al nostro esame affronta il primo atto dell'organizzazione amministrativa della Regione siciliana, problema di fondamentale importanza. Vero è che la materia viene in discussione sul finire della nostra legislatura, ma non credo che questo sia un male, perchè in argomenti di tanta delicatezza e di tanta importanza il potersi giovare dell'esperienza di circa quattro anni di vita autonoma amministrativa non è di trascurabile vantaggio.

Certo, con il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Capopardo si affronta solo un aspetto del più vasto problema della organizzazione della Regione nei suoi uffici centrali, nei suoi uffici periferici, nelle sue circoscrizioni amministrative, nel sistema dei controlli sugli enti locali. Si affronta solo un aspetto delle materie che la riforma amministrativa dovrà, come lo stesso onorevole Capopardo ha rilevato nella sua relazione, comprendere, vorremmo dire con trattazione in più capitoli. Il primo dovrebbe concernere la organizzazione degli organi centrali della Regione, il funzionamento dei vari assessorati e della Giunta regionale, la ripartizione dei compiti tra Giunta ed assessori. Il secondo capitolo dovrebbe concernere l'organizzazione periferica degli uffici centrali della Regione; il terzo capitolo, il nuovo ordinamento delle circoscrizioni amministrative ed il sistema dei controlli sugli enti locali, ed infine, l'ultimo, entro i limiti che sono consentiti dalla competenza statutariamente attribuita alla Regione, la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini nei confronti degli atti della pubblica amministrazione nella Regione siciliana.

Ma, come l'onorevole Cacopardo ha avuto occasione di ricordare nella sua relazione, in

un settore così delicato e importante forse è meglio procedere per gradi, ossia è preferibile che la riforma avvenga per atti successivi tutti coordinati e preordinati ad un fine determinato, ma distanziati nel tempo in modo che ciascuno, che si aggiunge ai precedenti per completare il programma di riforma amministrativa, possa, coordinandosi ai medesimi, giovare intanto dei primi effetti che la riforma abbia già prodotto negli altri settori. Non vi è dubbio che si debba venire al primo atto dell'organizzazione amministrativa della Regione, cioè a dire che la Regione debba crearsi gli organi periferici esecutivi dell'Amministrazione centrale. E' infatti elemento essenziale dell'organizzazione amministrativa che gli organi centrali abbiano la possibilità di rendere capillare la propria azione attraverso organi periferici esecutivi.

L'articolo 14 dello Statuto regionale pone tra le materie di competenza legislativa dell'Assemblea, l'organizzazione degli enti e degli uffici regionali e l'articolo 15 dello Statuto della Regione dispone che le circoscrizioni provinciali e gli organi ed uffici pubblici che ne derivano sono nella Regione soppressi. La coordinata interpretazione di questi articoli importa che lo Statuto ha voluto attribuire alla Regione siciliana una competenza legislativa ampia e senza particolari limiti sulla propria organizzazione interna. La Costituzione dello Stato prevede che la Repubblica si ripartisca in regioni, province e comuni. Lo Statuto della Regione non pone la necessità di alcun ente intermedio tra Regione e Comune e precisa che l'organizzazione della Regione si fonda sui comuni e sui liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Cioè, con quella soppressione e con la prefissione di norme di mero indirizzo, si attribuisce alla Regione un ampio potere di autoorganizzazione in tutti i rami dell'amministrazione, nei quali alla medesima sono attribuite la competenza legislativa e la corrispondente competenza amministrativa ed esecutiva di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto regionale.

Nasce, però, a questo proposito un problema sul quale si è lungamente discusso dinanzi alla Commissione legislativa e sul quale desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea. Come l'Assemblea sa, l'articolo 20 dello Statuto della Regione attribuisce al Presiden-

te ed agli assessori le funzioni esecutive ed amministrative in tutte le materie previste dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto, cioè quelle sulle quali è demandata alla Regione una competenza legislativa. Lo stesso articolo 20 dispone, nella sua ultima parte, che il Presidente e gli assessori svolgono anche un'attività amministrativa per quello che riguarda le materie che non rientrano nella competenza legislativa della Regione, ovvero, per richiamarci al testo della norma statutaria, non comprese negli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto. Questa disposizione differisce da quelle che risultano per le altre regioni a statuto speciale dai rispettivi ordinamenti statutari e differisce ancora di più dalle norme della Costituzione della Repubblica riferibili alle regioni cosiddette ad ordinamento comune. Ne differisce soprattutto perchè, mentre negli statuti speciali le funzioni di organi decentrati dello Stato nelle materie non comprese nella competenza della Regione possono essere delegate oppure no, secondo che lo Stato lo ritenga, al Presidente della Giunta o alla Giunta, quali singoli organi della Regione, come negli statuti della Sardegna e della Valle d'Aosta (il Presidente della Giunta regionale e gli assessori dirigono le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo) ovvero, come nello Statuto del Trentino-Alto Adige, alla Regione quale Ente, viceversa, ai sensi del nostro Statuto, il Presidente e gli assessori regionali sono organi decentrati della Amministrazione dello Stato. Essi agiscono, quindi, in una doppia veste: quella di organi esecutivi dell'Assemblea regionale nelle materie di competenza legislativa della medesima e quella di organi decentrati dell'Amministrazione centrale dello Stato nelle materie non comprese fra quelle di competenza legislativa della Regione. Eppure, quando il Presidente, che, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, rappresenta nella Regione il Governo dello Stato, prepone i singoli assessori ai vari rami dell'Amministrazione, con ciò stesso esso conferisce loro da una parte la funzione di organi esecutivi, nei singoli rami dell'Amministrazione regionale, e dall'altra la funzione di organi decentrati dello Stato per la Amministrazione cui sono preposti, funzione di cui essi rispondono non

già all'Assemblea, ma al Governo dello Stato direttamente.

Ora, il problema sul quale desideravo richiamare l'attenzione dell'Assemblea e sul quale ho richiamato, peraltro, l'attenzione della Commissione legislativa, nelle dichiarazioni fatte innanzi la medesima, consiste nel chiarire se la Regione siciliana, nell'autoorganizzarsi, cioè nel creare i propri organi periferici esecutivi, possa disporre che, attraverso i medesimi, gli assessori esercitino le funzioni loro spettanti nella qualità di organi decentrati dell'Amministrazione dello Stato. In altri termini, se un organo dello Stato possa autoorganizzarsi nel modo che meglio ritenga rispondente all'esercizio delle funzioni che gli sono commesse.

Per quanto riguarda le funzioni che spettano al Presidente e agli assessori come organi esecutivi dell'Assemblea, indubbiamente la questione non nasce. Potrebbe, invece, porsi (e su questo mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione legislativa e richiamo l'attenzione dell'Assemblea) quando si tratti di creare organi esecutivi degli assessori nella loro qualità di organi dello Stato. Il che val quanto dire occorre affrontare il problema se un organo dello Stato abbia facoltà di autoorganizzarsi.

Il problema si pone anche perchè nel sistema dello Statuto della Regione siciliana, come ebbi a precisare, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, la funzione di organi decentrati dello Stato non è attribuita all'Ente, ma al Presidente della Regione ed ai singoli assessori. Su questo problema recentemente ebbe a pronunciarsi l'Alta Corte, la quale precisò, a proposito delle norme di attuazione dello Statuto nel settore dei lavori pubblici, che l'esercizio delle funzioni statali è attribuito nella Regione siciliana al Presidente ed agli assessori, così che ad essi e non alla Regione spetta la qualità di organi decentrati dello Stato. Pertanto, quando in quelle norme di attuazione si usava l'espressione « Amministrazione regionale », si intendeva far riferimento agli organi dell'Amministrazione regionale, che, a norma dell'articolo 20, sono organi decentrati dello Stato.

La Commissione ha ritenuto che la Regione abbia il potere di organizzare i suoi organi periferici in virtù del combinato disposto degli articoli 14 e 15 dello Statuto anche per quel che riguarda l'esecuzione di funzioni sta-

tali che sono commesse, come organi dello Stato, agli assessori e al Presidente; e questa soluzione l'Assemblea vede prescelta nel disegno di legge sottoposto al suo esame. A me basta soltanto richiamare l'attenzione della Assemblea su tal problema (che è un problema giuridico di competenza e di limiti, niente altro che questo) perchè l'Assemblea, nel valutare il testo dei singoli articoli e le soluzioni adottate, tenga presente le mie osservazioni al fine delle sue decisioni.

Il disegno di legge prevede, nella sua articolazione, l'ordinamento degli organi periferici dell'Amministrazione centrale della Regione, tanto per le funzioni derivanti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, quanto per tutte le altre funzioni di carattere statale, esercitate dal Presidente e dagli assessori in virtù della competenza, istituzionalmente loro attribuita, di organi dello Stato e ivi comprese le funzioni che al Presidente della Regione derivano dall'articolo 31 dello Statuto della Regione, che demanda al Presidente di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico ed al Governo regionale l'impiego e l'utilizzazione della forza pubblica nella Regione.

Il disegno di legge, poi, regola il controllo sugli enti locali. La soluzione adottata ha dato luogo, anche in sede di Commissione, a taluni rilievi da parte del rappresentante del Governo regionale per quel che riguarda la sua inquadrabilità nelle norme di indirizzo contenute nell'articolo 16 dello Statuto regionale, che postulano per i comuni la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Invero, sia pure in linea transitoria (come è detto nello stesso disegno di legge), la tutela è demandata ad un organo la cui composizione è pressochè simile a quella dell'attuale Giunta provinciale amministrativa e viene esercitata in modo identico a quello risultante dall'attuale ordinamento, mentre le funzioni di controllo, oggi demandate al Prefetto, vengono, nel disegno di legge, affidate al Procuratore della Regione, con poteri identici a quelli che spettano oggi al Prefetto in materia.

Io ebbi a rilevare che potrebbe nascere il dubbio che questa soluzione non si inquadri nella linea di indirizzo fissata nell'articolo 16 dello Statuto della Regione, in quanto si potrebbe ritenere non assicurata quell'ampia libertà amministrativa e finanziaria che lo Statuto dispone doversi lasciare agli enti locali.

Ma è una soluzione transitoria, la quale dovrà necessariamente subire aggiornamenti, modifiche e coordinamenti man mano che gli atti legislativi successivi andranno completando il quadro della riforma amministrativa nella Regione. In proposito è già all'esame della prima Commissione e dinanzi ad un comitato di tecnici, che lo stanno elaborando, un disegno di legge che riguarda la riforma delle circoscrizioni degli enti locali con particolare riguardo alla soppressione delle provincie ed alla creazione di un ente intermedio, a base territoriale e ad ordinamento amministrativo autonomo, che assicurerebbe l'adempimento di determinate funzioni e la tutela di interessi di carattere generale riferibili al territorio di sua competenza. Questo ente sarà amministrato da organi di carattere elettivo così che quei membri del Comitato di controllo, ex Giunta provinciale amministrativa, dei quali oggi la nomina è demandata all'Assemblea regionale, saranno, in prosieguo, nominati dagli organi elettivi che amministreranno l'ente di cui è oggetto il disegno di legge in esame dinanzi alla Commissione. Ma qui scantoneremmo dalla discussione generale, per entrare in problemi di dettaglio.

Ai fini della discussione generale basta che io richiami l'attenzione dell'Assemblea sul problema ora detto e cioè se l'ordinamento dei controlli, così come è previsto nel disegno di legge Cacopardo, si inquadri, e fino a che punto, nelle norme di indirizzo di cui all'articolo 16.

Qualche altro rilievo in sede di Commissione ha determinato l'impostazione del disegno di legge del proponente in ordine ai controlli finanziari sugli enti locali; ma su questo punto si è arrivati ad una soluzione che rispetta il punto di vista che io espressi dinanzi alla Commissione, rimandando in sede successiva il problema del riordinamento eventuale dei controlli finanziari sui comuni, in attesa, soprattutto, che siano definitivamente stabiliti e liquidati i rapporti fra Stato e Regione in materia di finanza locale.

Questo primo atto di organizzazione della Amministrazione della Regione, pur se, ripeto, viene al nostro esame in uno scorcio della nostra legislatura e pur se deve essere integrato, come io spero avverrà al più presto, dal provvedimento di iniziativa governativa cui accennavo, ha una importanza fondamentale.

In realtà, è il primo passo che facciamo

verso la costruzione della nuova struttura amministrativa della Regione siciliana. Esso pone in discussione problemi sui quali si è lungamente meditato, problemi che raccomandando alla ponderazione ed alla valutazione attenta della Assemblea; problemi, però, la cui soluzione non poteva essere ulteriormente differita come non potrà essere attardato il successivo atto di iniziativa governativa che riguarda la riforma delle circoscrizioni amministrative della Regione siciliana. Ed è per questo che, con le osservazioni fatte, con le riserve che mi sono permesso di formulare in ordine a talune disposizioni perchè l'Assemblea vi soffermi la sua attenzione, concludo nel senso di dichiarare che il Governo è favorevole al passaggio alla lettura degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

MONTALBANO, relatore ff. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, parlo a nome della Commissione in assenza del relatore, onorevole Cacopardo, che non ha potuto partecipare alla seduta di questa sera perchè indisposto. Speriamo che possa intervenire domani mattina, in modo che possa essere presente quando discuteremo i singoli articoli del suo disegno di legge.

Fatta questa premessa, non posso che ringraziare, a nome della Commissione, l'Assessore onorevole La Loggia, vice Presidente del Governo, il quale, a nome del Governo, dice di essere favorevole al passaggio all'esame degli articoli, pur con quelle riserve di carattere soprattutto costituzionale che egli ha fatto, riserve, che sono state esaminate molto attentamente in sede di Commissione, come ha detto egli stesso, e che questa ha ritenuto, all'unanimità, non giustificate, quantunque, effettivamente, il problema posto dall'onorevole La Loggia fosse, ed è, di una grande importanza. Non solo la Commissione all'unanimità si è pronunciata in questo senso, ma anche i tecnici della Commissione sono stati pure orientati in tal senso e cioè sono stati favorevoli al progetto dell'onorevole Cacopardo, anche per quanto riguarda la potestà legislativa della nostra Assemblea ad occuparsi di questo problema proprio in base agli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto siciliano.

L'istituto che affida al Presidente del Governo della Regione, oltre la rappresentanza

di essa, anche quella del Governo dello Stato nella Regione (articolo 21, primo e secondo comma, dello Statuto) costituisce una felice e preziosa innovazione che opportunamente provvede a fornire il collegamento permanente e necessario dell'attività autonoma della Regione con quella che vi svolge lo Stato. Nella loro fusione in un unico capo regionale, gli interessi dell'una e dell'altro ricevono immediata e migliore comprensione reciproca, e meglio si attua quella loro indissolubile unione funzionale che è fondamento della stessa autonomia della Regione e della sua esistenza nello Stato.

Come è noto, si riscontra già un primo precedente, di limitata portata, nel sindaco, che è capo dell'amministrazione comunale ed anche ufficiale del Governo: anche qui, come per il Presidente della Regione, la sua veste governativa è accessoria a quella di capo della amministrazione autarchica; ma qui, a differenza del Presidente, si estende a pochi e limitati obietti e di immediata gestione per conto dello Stato. Di assai maggiore rilevanza è, invece, l'ancor più recente istituzione temporanea dell'Alto Commissario per la Sicilia, assistito dalla Consulta regionale, formata da rappresentanti dell'Isola, scelti come esponenti delle sue varie esigenze sociali e politiche. Fu questo un provvedimento di transizione, ma tutti sappiamo che fu disposto in previsione ed allo scopo di saggiare la susseguente formazione della Regione siciliana, anticipandone gli scopi ed adattandone la contingente struttura al temporaneo intervento governativo. Sotto questo riguardo, il provvedimento ben potrebbe dirsi, nella sua sostanza giuridica, un anticipato esercizio di quel generale potere di sostituzione temporanea che spetta al Governo dello Stato in confronto agli organi dell'amministrazione cosiddetta ausiliaria o indiretta dello Stato cui volevasi chiamare a far parte la Regione: cioè di quella potestà eccezionale, formalmente poi riconosciuta nella nuova Costituzione e nello Statuto, di sciogliere l'Assemblea rappresentativa regionale e sostituire essa ed il suo Governo con la Commissione straordinaria di amministrazione, che ora è esplicitamente sancita dall'articolo 21 dello Statuto.

Bene si intendono le ragioni che, con l'istituto della doppia rappresentanza del Presidente della Regione, completano e coronano l'inserzione dell'autonomia siciliana nella vita dello Stato. In primo luogo, i bisogni della

Regione e quelli propri dello Stato si ricollegano in una sostanziale unità di scopi, che è il migliore governo della cosa pubblica, e in una identità di mezzi, che è l'esercizio degli stessi poteri di imperio, non soltanto esecutivi ma anche legislativi. Ma quelli sono specificamente e competentemente rivolti alla tutela delle esigenze particolari della singola Regione, e questi alla tutela delle esigenze generali che concernono tutto lo Stato in tutte le sue regioni. Quindi malgrado la necessaria differenziazione dei propri organi e competenze, non vi deve essere nè presumibile nè ammissibile contrasto fra l'opera della Regione e quella dello Stato; e gli organi di quella, che sorgono da essa e meglio ne conoscono le esigenze, devono assolvere il loro compito senza nulla alterare ai rapporti di unità e di specificazione fra Stato e Regione, anzi perfezionandoli con reciproco vantaggio. Questi rapporti unitari, del resto, sono continuamente presupposti ed esplicitamente affermati nello Statuto siciliano (vedi articoli 1, 14, 17 e 20 e loro primi comma e tutto il complesso dei suoi istituti): e chiunque partecipa alla vita della Regione, attivamente o passivamente, vi sia un organo della Regione o dello Stato, vi sia elettore o amministrato, deve conformarvisi per inderogabili ragioni costituzionali, civili e morali.

In secondo luogo, a cagione dell'ampiezza ed autorità della autonomia regionale sono cessati quei motivi di permanente contrapposizione fra l'amministrazione governativa e gli enti locali, territoriali o no, che si risolvevano nell'affidamento normale dei poteri di vigilanza e di tutela, fino alla sostituzione, attribuiti alla prima sui secondi. Pertanto nello Statuto, in armonia alla nuova Costituzione dello Stato, la Regione siciliana, tanto matura alla vita pubblica ed elevata perciò alla dignità di ente autonomo, è fornita di proprio potere legislativo, esercita il proprio potere esecutivo e si sostituisce essa stessa allo Stato nell'ordinare i suoi enti locali nei limiti della Costituzione. Ed anche li controlla in sede amministrativa e giurisdizionale, salvo che per i gradi superiori di essi controlli, che lo Statuto affida ai normali supremi organi collegiali dello Stato, benchè localizzati nella Regione, e salvo il ricorso straordinario che va deciso dal Presidente della Regione, ma intese le sezioni locali del Consiglio di Stato: il tutto in armonia agli articoli 130 e 125 della nuova Costituzione. Purtroppo, però, al po-

sto delle sezioni del Consiglio di Stato abbiamo un Consiglio di giustizia amministrativa; che non risponde alle disposizioni dello Statuto e non soddisfa le esigenze dell'autonomia.

In terzo luogo la coesistenza nello stesso ambito della Regione di autorità e organi statali con autorità e organi regionali richiede un permanente e continuo collegamento fra loro, che non può essere fatto semplicemente di conoscenza delle proprie distinte sfere di azione pur collegate in quella unità e specificazione di intenti e di mezzi cui accennavo, ma che importa la effettiva e reciproca cooperazione delle attività per realizzare quella unità evitando le indebite interferenze e bene assolvendo quelle dovute. Tutto ciò impone la necessità di una comune superiore e permanente direzione che, continuamente e *in loco*, vegli, assicuri e sviluppi il quotidiano collegamento nell'esercizio delle due distinte organizzazioni. Ciò è tanto più necessario nei confronti delle varie attività statali nella Regione in quanto assai vasto e rilevante è il loro campo in essa. La necessità della comune direzione si avvalora ancora e per ragioni transitorie, ma di non breve durata, fino al reciproco definitivo assetamento degli uffici regionali e statali nella stessa Regione e per non meno gravi ragioni permanenti, in quanto la Regione, nell'esercizio delle sue potestà esclusive o vincolate per il raggiungimento dei propri fini, dovrà comunque e sempre imporre in molti casi anche norme, ordini, e disposizioni ad organi statali agenti nel suo ambito, i quali perciò vengono costituiti in una parziale dipendenza da essi. Delle quali cose ci dà già un particolare esempio l'articolo 31 primo comma dello Statuto, per i servizi generali di polizia; che, benchè forniti dallo Stato, sono sotto la dipendenza del Presidente regionale a cagione della estrema importanza che, specie in Sicilia, ha la tutela dell'ordine pubblico per la sua immediata connessione con la vita sociale, cittadina e rurale. Infiniti altri esempi ci fornisce la vita quotidiana del Governo regionale nell'attuazione pratica delle sue esigenze.

E' poi evidente che questa unità di direzione nella Regione non può essere che affidata allo stesso suo Presidente, appunto perchè è il capo del Governo di essa e la rappresenta. Chè, se fosse affidata ad un apposito alto funzionario dello Stato (come pur accenna l'articolo 124 della Costituzione per la ge-

neralità delle regioni, ma non per la particolarità della Sicilia), questi a lui potrebbe contrapporsi e perfino sovrapporsi; e così si lederebbe sino ad annullarla quella effettiva autonomia che pur si è voluta riconoscere e ponderatamente organare con tanta ampiezza di compiti e di poteri e con tanta meritata fiducia alla maturità civile ed al senso unitario della nostra Regione. Del resto, il Presidente della Regione, quale rappresentante del Governo statale, non diventa il capo di questa, ma ne attua in determinati casi le direttive. Sicchè in tale senso viene a costituire un nuovo gradino inserito nella scala gerarchica per gli uffici statali nella Regione ed i competenti ministeri, come è stato finora per i prefetti nei loro rapporti col Governo centrale; ad una siffatta posizione si riferisce l'articolo 121 ultimo capoverso della Costituzione in rapporto alle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione di cui si occupa tale capoverso, e in modo più largo l'articolo 20 primo comma dello Statuto, che impone al Governo regionale le direttive del Governo dello Stato nella sua attività amministrativa per tutte le materie diverse da quelle esclusive o vincolate di sua competenza segnate agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto, e si riferisce pure l'ultimo capoverso dello stesso articolo 20, quando ne chiama responsabile il Governo regionale di fronte al Governo dello Stato.

In proposito si tenga pure conto che il Presidente della Regione nella sua doppia veste dovrà tenersi in continuo contatto col Governo statale e che soprattutto nella sua seconda di rappresentante di esso non semplicemente è tenuto a farne osservare le direttive generali e particolari nei limiti del rispetto della autonomia regionale segnati dalla legge, ma è anche immediatamente in grado, per la sua alta posizione, e meglio di ogni altro, di suggerire ed ottenere da esso le opportune modificazioni o specificazioni a vantaggio della Regione e di sollecitare nuovi provvedimenti. Ad integrazione di tali alti uffici lo Statuto lo chiama anche a far parte del Consiglio dei ministri nelle materie che interessano la Regione.

Finalmente, per i casi che non potranno essere che eccezionali per sopravvenuti ed immediati inconvenienti tecnici, amministrativi e politici già provvede lo stesso Statuto quando, nel primo capoverso dell'articolo 21, faculta il Governo dello Stato ad inviare temporaneamente propri commissari per la espli-

cazione di singoli funzioni statali. Del che dà ulteriore applicazione l'articolo 31 primo capoverso, secondo cui il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea o quando siano compromessi gli interessi generali dello Stato e la sua sicurezza.

Da quanto precede deriva come logica ed inevitabile conseguenza l'articolo 1 del disegno di legge in esame, secondo cui il Governo regionale, nell'ambito delle attuali circoscrizioni territoriali della Regione, esercita i poteri derivanti dagli articoli 14, 15, 16 17, 20, 21 e 31 dello Statuto della Regione siciliana, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, a mezzo delle procure della Regione, che sono organi decentrati dell'Amministrazione regionale e che ci permettono di abolire praticamente in Sicilia i prefetti, veri e propri organi statali di sopraffazione delle libertà individuali e delle libertà comunali.

E non posso porre fine al mio intervento a questo riguardo senza leggere all'Assemblea quanto ha scritto sui prefetti Guido Dorso, nella sua importante pubblicazione « L'Occasione storica »:

« Alcuni mesi or sono l'«Economist» pubblicò un articolo sull'«Auto-governo in Italia» nel quale il nostro sistema di accentramento burocratico è descritto come la negazione dell'autogoverno e della democrazia, e l'Istituto prefettizio è qualificato come la chiave di volta di questa struttura assolutistica.

« L'articolo dell'«Economist» ebbe la più larga diffusione nella stampa italiana, e per ciò sarebbe ora fuori luogo riportarne dei passi. Però bisogna subito dire che le osservazioni dello scrittore inglese sono tanto esatte, che un recente trattatista italiano — uno di quei trattatisti che giudicano il diritto pubblico di un paese con lo schema astratto che prescinde dal vero spirito delle istituzioni — paragonava immaginariamente il prefetto al punto di congiunzione tra due coni rovesciati, anzi accompagnava l'immagine giuspubblicistica anche con la riproduzione della figura geometrica.

« Questa funzione — egli scriveva — che è affidata al prefetto rispetto agli altri uffici locali è una funzione direttiva simile a quella che, abbiamo visto, è propria dei

« Ministeri, con questa differenza, tuttavia, « che nell'Amministrazione centrale tutta la « sfera dell'attività dello Stato si divide in « grandi branche separate, ognuna delle qua- « li costituisce un dicastero ministeriale, che « ha un'unica direzione personale separata- « mente dagli altri; nell'amministrazione lo- « cale, invece, tutti i vari rami dell'attività « pubblica trovano un rappresentante unico « nel capo della provincia che è il prefetto. « Sicchè, rispetto alla funzione direttiva, lo « ordinamento delle pubbliche amministra- « zioni può graficamente rappresentarsi con « un duplice cono, il cui vertice comune è ap- « punto il prefetto. La varietà degli altri uf- « fici direttivi, che abbiamo al centro si ri- « compone ad unità nel prefetto, per poi tor- « nare a sdoppiarsi nella molteplicità degli « uffici speciali locali, che appunto trovansi « sotto la sorveglianza della prefettura.

« Il prefetto è dunque l'architrave dello « Stato storico, il nemico giurato della liber- « tà e della democrazia, lo strumento locale « del più chiuso e cieco accentramento e non « esiste alcun paese in cui si realizzi in ma- « niera così sistematica l'asfissia dell'autogo- « verno, lo strangolamento della libertà.

« Infatti il potere tirannico a disposizione « di questo funzionario statale è addirittura « sconfinato ed è follia sperare di poter isti- « tuire liberi ordinamenti nel nostro Paese « senza distruggere perfino il nome di una « istituzione che non può definirsi altrimenti, « se non espressione di un feudalismo buro- « cratico, nel quale il vecchio spirito della « monarchia assoluta si è travasato e conser- « vato.

« Riesce, infatti, impossibile condensare in « pochi righe che cosa sia un prefetto. E, se « è certo che un inglese o uno svizzero non « possono arrivare a comprendere come si sia « preteso ordinare uno stato moderno attra- « verso simile istituzione, io sono sicuro che « l'enorme maggioranza degli italiani è anche « essa assolutamente all'oscuro e non ha mai « capito che cosa sia un prefetto.

« La verità è che nemmeno i competenti lo « sanno con precisione, perchè ogni giorno « nuove leggi e nuovi regolamenti affidano a « questo funzionario nuovi compiti e nuovi « poteri.

« Se voi riflettete che il prefetto è l'organo « direttivo locale di quasi tutti i ministeri, ad « eccezione di quelli della Guerra, della Ma- « rina, della Giustizia e dell'Aeronautica, voi

« vedrete la sua mano dovunque perfino se « vi recate dal tabaccaio a comprare un sigaro « o al telegrafo a spedire un telegramma.

« Ma la cosa più mostruosa è che questo « funzionario non soltanto è preposto a di- « sciplinare tutta la vita dello Stato nella cir- « coscrizione di una provincia, ma sovrasta « come una cappa di piombo su tutta l'am- « ministrazione comunale e provinciale, la « quale esiste soltanto nominalmente, ma in « effetto subisce la continua ingerenza del po- « tere centrale, che secondo le diverse mate- « rie, si esplica attraverso: a) l'approvazione « o il visto prefettizio; b) l'autorizzazione « prefettizia; c) la tutela economica della « Giunta provinciale amministrativa, ente che « non avendo autonomia, non è altro che una « *longa manus* del prefetto. E all'infuori di « ciò — e come se non bastasse — al prefetto « è affidato altresì il potere di scioglimento « degli enti locali e di sostituzione per il com- « pimento di atti obbligatori, e l'invio di com- « missari per forzare le situazioni locali re- « pellantì alla volontà prefettizia.

« E se pensate che, non solo le provincie e « i comuni, ma anche gli enti pubblici di be- « neficenza e le fondazioni, gli enti autarchici « e le associazioni sindacali sono soggetti alla « tutela prefettizia, voi vi domanderete quale « differenza intercorre tra i baroni del siste- « ma feudale e questi funzionari moderni, che « imperversano sulla vita dei piccoli comuni, « controllando ogni minuto aspetto della vita. « La conseguenza è, dunque, di rigore: la de- « mocrazia non è mai esistita in Italia, e il « prefetto ha nelle mani tale una somma di « poteri che parlare di autogoverno è stata ed « è una amara ironia.

« Ecco, dunque, spiegata la portata istitu- « zionale della enorme concentrazione di « poteri nelle mani di un solo funzionario. « Sostanzialmente è una concentrazione di « strumenti di corruzione, e la storia delle « prefetture nell'Italia unificata coincide con « la cronaca del galoppinismo elettorale go- « vernativo.

« Questo profilo, poi, diventa addirittura « stridente nel Mezzogiorno d'Italia, tenuto « nello stato d'infantilismo politico e di cor- « ruzione proprio attraverso i prefetti.

« La trasformazione istituzionale è, dunque, « necessaria appunto per la liberazione del « Mezzogiorno, che non potrà raggiungere le « premesse del suo libero svolgimento, se non « quando saranno abbattute le vecchie strut-

« ture, che lo hanno sempre costretto in una
« camicia di Nesso.

« Siamo d'accordo che l'autogoverno è una
« realtà difficile a conseguirsi, ma esso è as-
« solutamente un assurdo prima di distrug-
« gere il passato.

« Il potere prefettizio è, dunque, una so-
« pravvivenza dell'*ancien régime* e tale sua
« caratteristica è la riprova massima di tutte
« le dottrine critiche circa la viziosa origine
« ed il vizioso sviluppo dello Stato storico.

« Noi sappiamo da Taine e da Treitschke
« che il carattere distintivo dello stato napo-
« leonico era il dispotismo, e se Napoleone,
« nell'impiantare tutta la amministrazione
« francese sul potere prefettizio, dimenticò
« ben presto la repulsione che alla vigilia del-
« la Rivoluzione aveva manifestato contro la
« *administration si tyrannique* degli intenden-
« ti borbonici, nessuna contraddizione v'è nel
« suo operato, appunto perchè egli aveva bi-
« sogno di una solida chiave di volta per edi-
« ficare il primo Stato totalitario moderno.

« Ma quello che è più rilevante è « che del-
« l'eccezionalità di questa riforma, del suo ca-
« rattere rivoluzionario a rovescio — scrive il
« Salvatorelli — Napoleone ha avuto una co-
« scienza assai più chiara di quella mostrata
« dagli storici moderni (il cui senso politico, o
« etico politico, è ottuso, forse, da quasi un se-
« colo e mezzo di accentrimento, ma non da
« questo soltanto). Proprio Napoleone, a San-
« t'Elena, ha proclamato apertamente il ca-
« rattere dittatoriale — e cioè, antitetico alle
« libertà costituzionali — del suo istituto pre-
« fettizio. Egli disse che era stato necessario
« dare ai prefetti l'onnipotenza perchè lui,
« Napoleone, per la forza delle circostanze,
« era dittatore. »

« Questa continuità dell'istituto ne lumeg-
« gia sufficientemente la portata ed i frutti.

« Introdotto in Italia dalla conquista fran-
« cese, il regime prefettizio non è più scom-
« parso. I governi degli ex Stati, e primo fra
« essi il governo piemontese, ebbero tutto lo
« interesse di mantenerne la struttura sotto
« diversi nomi.

« E questa istituzione di un passato ormai
« seppellito da un secolo sopravvive ancora
« oggi, appunto perchè il Risorgimento ita-
« liano fu una Rivoluzione a metà, e le sue
« massime deficienze si manifestarono proprio
« nel campo istituzionale.

« Anzi, a chi volesse approfondire l'argo-
« mento, apparirebbe subito chiaro che il pro-

« cesso di livellamento nazionale sulla base
« del comune denominatore prefettizio fu su-
« bito avvertito come un sostanziale regresso
« non solo dalle popolazioni della Lombardia
« e del Veneto, memori del maggior rispetto
« che le autorità austriache avevano sempre
« avuto per le autonomie locali (i convocati),
« ma dalle stesse popolazioni del Mezzogiorno
« d'Italia, come emerge chiaro dalla lettura
« delle opere degli scrittori politici del Set-
« tentrione e dalla stessa pubblicistica legitti-
« mista borbonica.

« In quei primi anni dell'unificazione na-
« zionale parve a molti che queste voci, di-
« fendendo le autonomie locali, ancor più so-
« praffatte che in passato dall'irrobustimen-
« to della struttura e delle funzioni dei rap-
« presentanti provinciali del governo, avesse-
« ro soltanto di mira di ulteriormente osta-
« colare il grande processo di unificazione na-
« zionale, e questi sentimenti di repulsione
« si notano anche in scrittori politici più re-
« centi in perpetua adorazione del fatto com-
« piuto, e in continuo allarme per tutti i pe-
« ricoli — immaginari o reali — minaccianti
« la raggiunta unificazione. E forse lo scopo
« di alcuni di quei commentatori e scrittori
« politici era appunto quello di combattere il
« nuovo regime, e mantenere vivi i sentimenti
« di affetto e devozione per i sovrani spode-
« stati. Ma sta il fatto che essi lamentavano
« una violenza realmente patita dal paese,
« una violenza ch'era tanto più deprecabile
« in quanto, innanzi tutto non era necessaria,
« e dopo tutto conduceva alla distruzione del-
« la scarsa autarchia precedentemente esi-
« stente.

« Organizzata in tal modo la struttura isti-
« tuzionale del paese, non è da meravigliarsi
« se, nel giro di mezzo secolo, la democrazia
« ha fatto fallimento in Italia.

« Ciò che invece meraviglia è che nella col-
« luvie di scritti politici che s'inizia all'incir-
« ca dopo la caduta della Destra storica, non
« si trovano se non scarsi segni di questo gros-
« so problema istituzionale, essendosi la mag-
« gior parte degli scrittori esercitata a criti-
« care il funzionamento del regime rappre-
« sentativo, ed a proporre il ridicolo rimedio
« del ritorno allo Statuto.

« Forse, in quel momento, era assai difficile
« vedere in profondità le cause dell'incipiente
« fallimento della democrazia in Italia, per-
« chè esse erano molteplici e non avevano
« niente a che fare con la degenerazione par-

«lamentaristica, che fu accusata come fatto-re unico.

«Ma, anche a volere ammettere che a quell'insuccesso abbiano contribuito e l'invadenza dei partiti e l'ignoranza delle masse e la faziosità della classe politica italiana e il permanente spirito di compromesso, sta il fatto che nessuno o quasi nessuno comprese che democrazia significa autogoverno, e lo Stato storico non consentiva che gli italiani si esercitassero nell'autogoverno, appunto perchè continuavano a vivere e prosperare gli istituti tirannici del passato, ed in prima fila il regime prefettizio.

«Io consiglio a tutti coloro che desiderano di approfondire l'argomento del fallimento della democrazia in Italia di ricercare e rileggere gli scritti del Bonghi, del De Sanctis, del Minghetti, del Turiello, del Mosca, del Sonnino, che s'iniziano con la famosa conclusione del Bonghi, il quale, nel 1884, dopo aver analizzato l'istituto parlamentare italiano, concludeva seccamente: "Questo è un organo che morrà".

«Ebbene nessuno o quasi nessuno di questi scrittori ha scorto il collegamento che necessariamente vi era tra funzionamento del Parlamento e funzionamento della democrazia, cioè autogoverno del popolo. Se tale collegamento fosse stato scoperto, l'analisi avrebbe dovuto essere allargata a tutto il sistema istituzionale italiano e sarebbe emerso chiaro che il Parlamento è soltanto uno degli organi in cui si articola un sistema democratico, e che esso non può correttamente funzionare se non in una democrazia integrale.

«Ora, alla scoperta di tale collegamento ha indubbiamente contribuito il fascismo, che, distruggendo il Parlamento e rafforzando i poteri del prefetto, perfino col pomposo titolo di "Eccellenza", ha svelato agli occhi attoniti degli italiani sia l'assenza dell'autogoverno che la sopravvivenza dell'Ancien régime.

«Ed ha mostrato chiaramente che la ricostruzione non può avere inizio se non attraverso la formazione istituzionale in profondità, con la recisione alla base proprio dell'istituto prefettizio».

Onorevoli colleghi, io ho finito. Non mi rimane che pregare tutti quanti i colleghi di volere approvare il passaggio alla discussione degli articoli di questo importante disegno

di legge, che permetterà alla nostra Regione di avviarsi veramente su quel regime di libertà e di democrazia, che è assolutamente indispensabile per l'avvenire stesso della Sicilia. (*Applausi dalla sinistra*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

Mi si è fatta rilevare l'opportunità di rimandare l'esame degli articoli di questo disegno di legge a domani, in maniera che possa essere presente l'onorevole Cacopardo, il quale, oltre ad esserne il proponente, è il presidente della Commissione ed il relatore.

MONTALBANO, *relatore ff.* Tutta la Commissione ha espresso questo desiderio.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta.

(*E' approvata*)

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato alla seduta successiva.

Inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno per discutere con precedenza il disegno di legge «Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, numero 34, concernente la concessione di un contributo annuo di lire un milione al Giardino coloniale di Palermo» (455), iscritto al numero 28 del punto II dell'ordine del giorno.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Chiedo che, subito dopo, si discuta il disegno di legge numero 468-513, iscritto al numero 17 del punto II dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno richiesta dagli onorevoli La Loggia e Napoli.

(*E' approvata*)

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P. 30 giugno 1950, n. 34, concernente concessione di un contributo annuo di lire un milione al Giardino coloniale di Palermo » (455).

PRESIDENTE. Si proceda, pertanto, alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 34, concernente concessione di un contributo annuo di lire un milione al Giardino coloniale di Palermo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà il relatore, onorevole Papa D'Amico.

PAPA DAMICO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevoli colleghi, si sottopone alla vostra approvazione la ratifica del decreto presidenziale del 30 giugno 1950 che concerne un contributo annuo di un milione all'Istituto coloniale di Palermo annesso all'Università.

L'Istituto coloniale è veramente benemerito per i lavori accurati che compie quotidianamente senza mezzi finanziari e senza nemmeno strumenti scientifici. Dobbiamo ricordare, e credo sia utile ricordarlo, come proprio l'Istituto coloniale di Palermo sia stato il primo ad avvertire, due o tre anni or sono, l'esistenza di un microbo pericolosissimo è gravissimo che infestava gli agrumeti palermitani e che ora minaccia tutti gli agrumeti della Sicilia. Ciò dimostra che l'opera di questo Istituto, che si trova in condizioni assolutamente disastrose, è veramente utile e meritoria. La modesta cifra richiesta dal Presidente dell'Istituto, professore Bruno, è di un milione l'anno. Voi comprendete come tale somma sia esigua e come con essa non si possano comprare nemmeno alcuni strumenti scientifici necessari per proseguire gli studi.

La Commissione legislativa ha già approvato in un primo tempo il decreto in esame; adesso è stato riesaminato per indicare i capitoli del bilancio della Regione siciliana sui quali graverà questo contributo annuo di un milione. La rubrica è quella dell'agricoltura e delle foreste. Pertanto, raccomando all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e meto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 34, concernente concessione di un contributo annuo di lire 1.000.000 al Giardino coloniale di Palermo, con la seguente modifica:

— aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« La spesa graverà sul cap. 300 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato agricoltura e foreste, per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri. »

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso sarà indetta contemporaneamente a quella del disegno di legge successivo.

Discussione dei disegni di legge:

« Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 93, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (468);

« Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (513).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione dei disegni di legge: « Applicazione nel

territorio della Regione siciliana dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori»; « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

Avverto che la Commissione legislativa ha proposto di approvare il disegno di legge numero 513, ritenendo da questo assorbito il disegno di legge numero 468.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà il relatore, onorevole Napoli.

NAPOLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame concerne l'applicazione nel territorio della Regione delle agevolazioni disposte per la costruzione delle case dell'I.N.A.-CASA, agevolazioni che non possono essere applicate nella Regione senza un nostro provvedimento di recezione. Provvedimento per il quale la Commissione per la finanza ha dato parere favorevole.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Si tratta di due diversi disegni di legge, il secondo dei quali è sostitutivo del primo. La Commissione ha accettato il secondo che aveva una formulazione leggermente diversa da quella del primo, chiarendone, nella sua relazione, le ragioni. Il Governo aderisce alle conclusioni della Commissione, e pertanto dichiara di ritirare il disegno di legge non accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge: « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori. »

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Le agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, sono estese al territorio della Regione siciliana. »

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Si proceda alle votazioni segrete dei disegni di legge testè discussi, nel loro complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Seguono le votazioni)

Dichiaro chiuse le votazioni. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultati delle votazioni.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea i risultati delle votazioni segrete:

— per il disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, numero 34, concernente concessione di un contributo annuo di lire un milione al giardino coloniale di Palermo » (455):

Votanti	47
Favorevoli	20
Contrari	27

(L'Assemblea non approva)

— per il disegno di legge: « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni previste nella legge 28 settembre 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (513):

Votanti	47
Favorevoli	30
Contrari	17

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alle votazioni: Adamo Domenico - Ardizzone - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - La Loggia - Lanza di Scalea - Majorana - Marchese Arduino - Marino - Marotta - Milazzo - Monastero - Montalbano - Montemagno - Napoli - Pellegrino - Petrotta - Ramirez - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Sapienza - Stabile - Starabba di Giardinelli.

E' in congedo: Guarnaccia.

Sui lavori dell'Assemblea.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Propongo di rinviare la seduta a domattina.

CASTORINA. Si può approvare qualche altro disegno di legge.

MAROTTA. Signor Presidente, chiedo che si discuta il disegno di legge sulla scuola per la ceramica di S. Stefano di Camastra.

BENEVENTANO. Possiamo discuterlo domani. C'è una mia proposta formale di rinvio della seduta.

MAROTTA. Si può discutere subito; si tratta di pochi minuti. E' un disegno di legge che ha carattere di urgenza.

BENEVENTANO. Lo si può mettere al numero 1 dell'ordine del giorno della seduta di domani.

MAROTTA. Ma bastano pochi minuti.

BENEVENTANO. Signor Presidente, la prego di mettere in votazione la mia proposta, con l'intesa che al numero 1 dell'ordine del giorno della seduta di domani mattina sarà messo il disegno di legge la cui discussione è stata richiesta dall'onorevole Marotta.

PRESIDENTE. Al numero 1 dell'ordine del giorno di domani c'è già il disegno di legge sulle procure regionali. Possiamo inserire questo disegno di legge immediatamente dopo.

Metto ai voti la proposta dell'onorevole Beneventano.

(E' approvata)

Annuncio di presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare e richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che sono state testè presentate le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che saranno trasmesse alle Commissioni legislative competenti a fianco di ciascuna indicate:

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia » (560) di iniziativa degli onorevoli Barbera Luciano, Montalbano, Cacopardo, Beneventano, Starabba di Giardinelli, Papa D'Amico, Cristaldi e Nicastro: alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione (3ª):

« Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1951, n. 1, concernente concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (561), di iniziativa dell'onorevole Adamo Domenico: alla Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo (1ª).

BARBERA LUCIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA LUCIANO. Chiedo che per lo esame della mia proposta di legge testè annunciata si autorizzi la procedura d'urgenza con relazione orale perchè sia posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta dell'onorevole Barbera Luciano.

(E' approvata)

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Chiedo che per lo esame della mia proposta di legge testè annunciata si autorizzi la procedura d'urgenza con relazione orale, perchè sia posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta dell'onorevole Adamo Domenico.

(E' approvata)

La seduta è rinviata a domani, 24 febbraio, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Organizzazione degli organi e degli

uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » 532); (seguito)

b) « Istituzione della Scuola regionale artistico-industriale per la ceramica di S. Stefano di Camastra » (518);

c) « Rivendica del diritto di proprietà dell'elaiopolio di S. Agata di Militello (Messina) da parte della Regione siciliana » (531);

d) « Proroga dei termini previsti dallo articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia » (560);

e) « Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1951, n. 1, concernente concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (561).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo